

CONVENZIONE TRA AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE VALTELLINA E ALTO LARIO E LA PEDIACOOOP SOCIETÀ COOPERATIVA PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ATTIVITA' MEDICO PEDIATRICA

Tra

l'**Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario** (di seguito per brevità denominata Azienda), con sede in Sondrio, Via Stelvio n. 25, codice fiscale e partita IVA 00988090148, rappresentata dal Direttore Amministrativo Carlo Maria Iacomino, in esecuzione della deliberazione n. 228 del 28 aprile 2016

e

la **PEDIACOOOP SOCIETÀ COOPERATIVA** C.F. 02465290035 avente sede legale in Domodossola (VB), Via Romita, 18C, in persona del Legale rappresentante pro tempore dott. Giuseppe Pessina

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

La Pediacoop società cooperativa si impegna nei confronti dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Valtellina e Alto Lario a svolgere prestazione professionali di attività medico pediatrica presso la UOC di Pediatria e Neonatologia al fine di garantire il servizio di guardia attiva h12, diurna o notturna presso i Punto Nascita.

ART. 2

Il servizio dovrà essere garantito nella fascia oraria diurna o notturna. Ogni turno ha durata di 12 ore, a partire dalle ore 8,30 sino alle ore 20,30 e dalle ore 20,30 sino alle ore 8,30, compresi i giorni festivi infrasettimanali, fino ad un massimo di 30 turni mensili.

ART. 3

La turnazione dovrà essere concordata con il Direttore dell'U.O.C. Pediatria, così come eventuali modifiche e sostituzioni di professionisti in turno.

ART. 4

Il servizio sarà verificato e controllato dal Direttore U.O.C. di Pediatria e Neonatologia, al quale al termine di ogni mese la Pediacoop società cooperativa presenterà una scheda

riepilogativa mensile, sottoscritta dal Medico Coordinatore della Pediacoop società cooperativa.

ART. 5

Il personale medico assegnato è tenuto a prestare la propria attività in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente ed in ottemperanza al Codice deontologico della professione medica. I medici devono possedere i seguenti requisiti:

- laurea in medicina;
- iscrizione all'Ordine dei medici;
- specializzazione in Pediatria o Patologia Neonatale;
- capacità certificata nella Rianimazione neonatale, pediatrica;
- competenze documentate nell'assistenza neonatologica e pediatrica;
- non essere soggetto ad interdizione o a sospensione dall'esercizio professionale;
- conoscenza della lingua italiana;

L'attività sarà svolta da personale medico socio della Pediacoop società cooperativa con comprovata esperienza professionale, a seguito di presentazione da parte di ciascun professionista del curriculum vitae.

La Pediacoop società cooperativa potrà inserire pediatri di libera scelta, anche massimalisti dell'ATS stessa, anche di altra ATS e anche di altra Regione, fermo restando il rispetto degli accordi regionali, così come previsto all'art. 17, comma1, lett. G), dell'ACN 2005.

ART.6

Alla Pediacoop società cooperativa sarà corrisposto:

- €/turno 1.080,00 comprensivo delle spese di viaggio
- € 500,00 mensili per spese amministrative e di coordinamento

ART.7

Per l'espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, l'Azienda corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo. Tutti gli oneri che la Pediacoop società cooperativa avrà in carico saranno infatti da ritenersi ripagati unicamente attraverso i corrispettivi sopra indicati. Gli stessi devono infatti intendersi comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, IVA esclusa.

I corrispettivi dovuti si riferiscono alle prestazioni effettuate a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni concordate e il loro pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.

Tutte le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) Nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244"). Le fatture elettroniche indirizzate all'Azienda devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio, così come censito su www.indicepa.gov.it.

Codice Univoco Ufficio: I5K9YF

Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura, subordinatamente al riscontro della regolarità della fornitura.

Oltre il termine suindicato, a richiesta, verrà applicata la disciplina inerente gli interessi moratori, secondo la normativa vigente.

Si fa presente che la Regione Lombardia, con Deliberazione di Giunta n. VIII/10936 del 30 dicembre 2009 ha incaricato Finlombarda SpA di procedere al pagamento diretto dei fornitori di beni e servizi.

Tutte le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile.

Nelle fatture dovranno essere indicati i mesi cui si riferiscono le prestazioni oggetto della convenzione.

ART. 8

La Pediacoop società cooperativa si impegna a designare una persona con funzioni di "Referente responsabile", il cui nominativo dovrà essere segnalato al Direttore della U.O.C. di Pediatria e Neonatologia.

ART. 9

La presente convenzione ha durata di 2 mesi decorrenti dalla data di aggiudicazione e prorogabili di altri 2 mesi.

ART. 10

Sarà cura e onere dei medici che effettuano le prestazioni di provvedere alla stipula di idonee polizze assicurative per RCT; ciascuna polizza dovrà avere massimale non inferiore a 1.500.000,00 euro.

ART. 11

Sono esclusi vincoli di subordinazione gerarchica e non è previsto alcun riferimento alla prestazione di lavoro subordinato; nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Valtellina e Alto Lario e il personale della Pediacoop società cooperativa.

ART. 12

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Valtellina e Alto Lario si riserva di recedere dall'accordo qualora dovesse reperire il personale necessario a scongiurare l'interruzione di pubblico servizio.

ART. 13

Le parti, nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione, garantiscono il rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., e dal Reg. UE n. 679/16 a tutela della privacy.

ART. 14

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le norme di legge in materia. Foro competente in via esclusiva è il Foro di Sondrio.

ART. 15

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme in materia civile e, per analogia i CCNL della Dirigenza Medica vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto,

**Per l'Azienda Socio Sanitaria
Territoriale Valtellina e Alto Lario**

Per Pediacoop società cooperativa

Il Direttore Amministrativo
Dott. Carlo Maria Iacomino